

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2919 del 17/06/2019
Oggetto	Procedimento MOPPA2094 (ex 1197/S). Rilascio di rinnovo con variante sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante tre pozzi ad uso industriale e irrigazione area verde, in comune di Modena, via Razzaboni n. 80. Ditta HERA spa
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2991 del 14/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE n. 41/2001 – articoli 6, 18 e 19.

Procedimento **MOPPA2094** (ex 1197/S)

HERA spa con sede legale a Bologna in via Berti Pichat n. 2/4.

RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA MEDIANTE TRE POZZI, AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI PRESSO LA SEDE LOGISTICA DI PROPRIETÀ SITA A MODENA, VIA RAZZABONI N. 80.

visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 84/2017 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena” con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica n. 65 del 2/2/2015;

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016 e n. 2254/2016;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

premesso che con provvedimento dirigenziale atto n. 12271 del 28/09/2012, è stata rilasciata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea alla ditta **HERA spa**, mediante tre pozzi ad uso irrigazione area a verde ed impianto antincendio;

preso atto che:

- con istanza in data 21/12/2015, acquisita dal Servizio Tecnico di Bacino Affluenti del Po – sede di Modena al protocollo n. PG/2015/88285 in pari data, il sig. Sussi Carlo in qualità di rappresentante titolato alla firma della ditta HERA spa con sede a Bologna, in via Berti Pichat n. 2/4, ha chiesto il rinnovo della concessione sopra richiamata;
- con istanza in data 31/10/2018, acquisita dallo scrivente ARPAE – S.A.C. di Modena al protocollo n. PGM/2018/22511 in pari data, il sig. Sussi Carlo in qualità di rappresentante titolato alla firma della ditta HERA spa con sede a Bologna, in via Berti Pichat n. 2/4, ha chiesto una variante sostanziale al rinnovo di concessione in istruttoria, consistente nel cambio d'uso con aumento del volume annualmente derivabile;
- la risorsa idrica che si intende derivare dai tre pozzi in argomento, sarà destinata ad uso industriale (lavaggio automezzi raccolta rifiuti) ed irrigazione area verde aziendale;

tenuto conto che:

- a seguito dell'istruttoria eseguita, la ditta **HERA spa**, ha proseguito ininterrottamente la derivazione di acqua pubblica sotterranea ed è pertanto tenuta al versamento dei canoni pregressi di concessione;

accertato che l'utenza di cui si chiede la concessione è attualmente così caratterizzata:

- prelievo da acque sotterranee mediante tre pozzi;
- portata nominale massima della derivazione **10,0 l/s**;
- volume massimo richiesto **28.000 m³/anno**;
- uso industriale (lavaggio automezzi raccolta rifiuti) ed irrigazione area verde aziendale;
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Modena (MO), su terreno di proprietà della ditta richiedente, individuato catastalmente al foglio 84 mappali 82 e 91 del N.C.T, del medesimo comune;
- il prelievo ricade nel corpo idrico di pianura denominato “Conoide Secchia – confinato superiore” a rischio, codice: 0390ER-DQ2-CCS – con stato chimico e quantitativo “**buono**”;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione della DGR 39.07.2007, n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);
- con criticità tendenziale “**bassa**” ed impatto “**lieve**”, la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi

di “ATTRAZIONE” (in cui la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

preso atto che è stato acquisito il seguente parere istruttorio, come richiesto nell’art. 12 del Regolamento regionale n.41/2001:

- Provincia di Modena – Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica, registrato con protocollo dello scrivente Servizio al n. PG/2019/22093 in data 11/02/2019, che ha espresso parere favorevole, con l’obbligo di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua emunta indicando le seguenti considerazioni:

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, acquisita agli atti con prot. n.2644 del 24/01/2019 ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale 20/11/01 n.41 si segnala che l’area è caratterizzata da ricchezza di falde idriche ai sensi del vigente PTCP (art.12 A e tav. 3.2.1)

In tali zone trovano applicazione le disposizioni relative al risparmio idrico, con particolare riferimento al settore industriale (Allegato 1.8 commi 2.c.1.2, 2.c.1.4, 2.c.1.7).

c.1.2 (P) si prescrive, l’utilizzo di acque meno pregiate per forme d’uso compatibili con l’attività produttiva, attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e attraverso il recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate;

c.1.4 (I) si promuove il contenimento dei consumi idrici inerenti i lavaggi di attrezzature, piazzali, mezzi, ecc. (anche attraverso l’installazione di erogatori a pedale, sistemi a getto di vapore, ecc.);

c.1.7(P) per le attività esistenti alla data di entrata in vigore della Variante al PTCP 1998 in attuazione del PTA (8 aprile 2008, BUR n. 58) e non già soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/2005, entro il 31/12/2010 deve essere presentato al competente Servizio tecnico regionale o al soggetto gestore (in caso di allacciamento all’acquedotto pubblico) una relazione sul bilancio idrico nella quale si evidenzia l’applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque, nonché un eventuale piano di adeguamento ai suddetti criteri.

dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell’Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9, 12 e 36 comma 4) del R.R. n. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull’equilibrio del bilancio idrico:
- con deliberazione n. 8 del 17.12.2015 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano” (“Direttiva Derivazioni”);
- con nota Prot. n. 354/5.2 in data 25.01.2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI di APPLICAZIONE della suddetta “Direttiva Derivazioni”, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la

stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;

- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della "Direttiva Derivazioni" approvate dall'Autorità di Bacino del fiume Po;
- l'Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C., a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

verificato che:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 06/02/2019, è stato pubblicato l'estratto della domanda di concessione e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa idrica derivata rientra nelle due distinte tipologie d'uso:
 - "industriale", di cui alla lettera c) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999,
 - "igienico ed assimilati" di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999;

verificato, inoltre che:

- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L. R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

atteso che il richiedente medesimo, ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L. R. n. 2 del 30/04/2015, come riportato nel disciplinare parte integrante del presente provvedimento, è tenuto a:

- a versare il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti, importo pari ad €. 1.974,20, quale integrazione all'importo già versato nell'anno 2012;
- versare i canoni di concessione per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e gli importi arretrati, come indicato nell'articolo 6 del disciplinare, parte integrante del presente provvedimento;;

ritenuto, pertanto, che:

- sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata e che la stessa, a norma del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014, **possa essere assentita fino al 31.12.2025**, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

dato atto che :

- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S. A. C.) ARPAE di Modena;
 - il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;
 - il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini, 472 a Modena;
 - le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;
- per quanto precede,

il Dirigente determina

- a) di rilasciare alla ditta **HERA spa** con sede a Bologna, in via Berti Pichat n. 2/4, C.F. **04245520276**, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di acqua pubblica sotterranea in comune di Modena, su terreno di sua proprietà ubicato presso la sede logistica in via Razzaboni n. 80, individuato catastalmente al foglio 84 mappale 82 e 91 del N.C.T. del medesimo comune, con derivazione ad uso industriale ed igienico ed assimilati, per un prelievo con portata massima pari a l/s 10,0 e per un quantitativo non superiore a 28.000 m³/anno – **procedimento MOPPA2094 (ex 1197/S)**, mediante tre pozzi;
- b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questa Struttura concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- c) di stabilire che **la concessione**, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **valida fino al 31.12.2025**;
- d) di dare atto che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare viene conservato agli atti di questa Struttura, sottoscritta per accettazione dal concessionario;
- e) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:
 - del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura indicata nel disciplinare;
 - degli importi dei canoni annuali di concessione nella misura indicata e secondo le modalità riportate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- f) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- g) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

h) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpa;

i) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

j) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

k) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani
originale firmato elettronicamente

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE

Struttura Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta **HERA spa** con sede con sede a Bologna in via Berti Pichat n. 2/4, C.F. 04245520276, codice procedimento **MOPPA2094 (ex 1197/S)**.

ART. 1 – QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua sotterranea derivabile:

- portata nominale di esercizio dai tre pozzi in attività pari a complessi **10,0 l/s**;
- quantitativo massimo di prelievo idrico = **28.000 m³/anno**.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata ad uso industriale per il lavaggio degli automezzi di raccolta rifiuti (Ditta UNIFLOTTE srl) e per uso igienico ed assimilati (irrigazione aree verdi), presso la sede logistica di proprietà della ditta richiedente, sita in comune di Modena, via Razzaboni n. 80.

La ditta UNIFLOTTE srl è in possesso di un'autorizzazione unica ambientale (A.U.A. - DPR n. 59/2013) rilasciata con determinazione ARPAE – S.A.C. n. 1557/2017, avente validità sino al 22/03/2032.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

Le opere di presa sono costituite da tre pozzi, ubicati su terreno di proprietà della ditta richiedente, presso la sede logistica di Modena in via Razzaboni n. 80.

I tre pozzi in esercizio nello stabilimento sono identificati con le sigle aziendali seguenti: P1, P2 e P3.

Dati tecnici del pozzo "P1"

- anno di realizzazione: 1964;
- coordinate catastali: foglio 84 mappale 82 del NCT del comune di Modena;
- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X= 652.102 Y= 946.902;
- colonna tubolare metallica con diametro Ø=mm. 250;
- profondità m. 70 da piano campagna;
- plurifalda: tre tratti filtranti;
- avampozzo;

- contatore volumetrico;
- elettropompa sommersa con potenza di 1,1 kW;
- la portata nominale massima del manufatto è pari a **5,0** l/s;

Dati tecnici del pozzo P2

- anno di realizzazione: 1971;
- coordinate catastali: foglio 84 mappale 82 del NCT del comune di Modena;
- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X= 652.104 Y= 949.891;
- colonna tubolare metallica con diametro Ø=mm. 250;
- profondità m. 9 da piano campagna, con fondello in strato di argilla;
- plurifalda: quattro tratti filtranti;
- avampo;
- contatore volumetrico;
- elettropompa sommersa con potenza di 1,1 kW;
- la portata nominale massima del manufatto è pari a **5,0** l/s;

Dati tecnici del pozzo P3

- **il pozzo attualmente non è in uso;**
- coordinate catastali: foglio 84 mappale 91 del NCT del comune di Modena;
- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X= 652.104 Y= 946.761;
- colonna tubolare metallica con diametro Ø=mm. 350;
- profondità m. 70 da piano campagna;
- plurifalda: tre tratti filtranti;
- avampo;
- contatore volumetrico;

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, in prosecuzione al precedente titolo, è assentita sino al **31/12/2025**.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 8.6 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone per gli usi indicati nell'art. 2, rientra nelle due seguenti distinte tipologie:

- nell'uso industriale, di cui all'art. 152, lettera c) della L.R. n. 3/1999 relativamente al lavaggio degli automezzi;
- nell'uso igienico ed assimilati, di cui all'art. 152, lettera d) della L.R. n. 3/1999 relativamente all'irrigazione della superficie verde aziendale, estesa per circa 5.500 m²;

In considerazione del cambio d'uso richiesto (aggiunto uso industriale – lavaggio automezzi con trasformazione da uso igienico ed assimilati a irrigazione area verde aziendale) e della relativa decorrenza temporale della variazione d'uso da inserire nella medesima concessione, l'importo del canone determinato e dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2019, ammonta ad € 1.576,47 pari alla somma del canone ad uso industriale (calcolato per il 2019 nella frazione di otto dodicesimi dell'importo annuale = € 2.117,48) più l'importo del canone per l'uso igienico ed assimilati (irrigazione area verde aziendale) calcolato per intero sull'annualità in corso (€ 164,72).

6.2 La ditta HERA **spa** è tenuta, qualora non avesse già provveduto, a fornire le attestazioni di versamento dei canoni pregressi alla Regione Emilia Romagna per le annualità 2012-2013-2014-2015, nonché al versamento delle ulteriori annualità a decorrere dall'anno 2016 in relazione alla prosecuzione dell'utenza ad uso igienico ed assimilati come da domanda di rinnovo della concessione originaria (atto n. 12272 del 28/09/2012) presentata in data 21/12/2015.

Gli importi dei canoni pregressi dovuti sono riportati nella seguente tabella riepilogativa:

Uso	Anno	Importo
Igienico ed assimilati	2012	€ 154,00
Igienico ed assimilati	2013	€ 156,00
Igienico ed assimilati	2014	€ 159,00
Igienico ed assimilati	2015	e 161,00
Igienico ed assimilati	2016 (indice ISTAT = zero)	€ 161,00
Igienico ed assimilati	2017	€ 161,16
Igienico ed assimilati	2018	€ 162,45

6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare con propria deliberazione i canoni, ordinariamente il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, maggiorando l'importo dell'anno precedente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.4 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, che la ditta HERA **spa** deve versare prima dell'adozione del provvedimento di concessione è pari ad € **1.974,20**, quale integrazione al deposito cauzionale (€ 154,00) già versato per il rilascio della precedente concessione - atto n. 12272 del 28/09/2012.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1195/2016 e dalla sua "Direttiva", parte integrante della stessa deliberazione, come previsto nel vigente PTPC, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere, su ciascun pozzo, all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio di ogni anno, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena - via Giardini n. 472 - scala L - 41124 Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it
- REGIONE EMILIA ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici - via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it
- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - via Garibaldi n. 75 - 43121 Parma PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario inoltre ai sensi della DGR n. 225 del 21/12/2016, è tenuto a :

1. comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C. la tipologia del dispositivo di misura;
2. mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
3. rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
4. comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Ciascun singolo pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso dei pozzi venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, ricade nel corpo idrico di pianura non a rischio "Conoide Secchia - confinato superiore" codice 0390ER-DQ2-CCS con stato quantitativo buono e sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato dal Concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.